



ANPAS - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE

STATUTO

ANPAS COMITATO REGIONALE ABRUZZO ODV

Approvato

dall'Assemblea Straordinaria di Bussi (PE) del 19 Maggio 2019 e dal Consiglio Nazionale del 22 Giugno 2019

(Modifiche dello schema approvate dal Consiglio nazionale del 15 settembre 2018 e aggiornate sulla base del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - CODICE DEL TERZO SETTORE e del D.lgs. 105 del 3 agosto 2018 e circolare del MLPS 27/12/2018 – Revisione Anpas 10/05/2019)



Art.1

DENOMINAZIONE

E' costituito il Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO sotto la denominazione di ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO **ODV**”o in forma breve “ANPAS ABRUZZO ODV”.

Di esso fanno parte tutte le Pubbliche Assistenze associate ad ANPAS con sede legale nel territorio regionale dell’Abruzzo.

Art.2

NATURA GIURIDICA DEL COMITATO REGIONALE A.N.P.A.S.

L'ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO è articolazione di livello regionale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (in forma breve ANPAS), movimento nazionale unitario (nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale delle Società di Pubblica Assistenza e di Pubblico Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911) autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

È scopo e missione istituzionale di ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l’adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO partecipa agli obiettivi universali della pace, dell’educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell’ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, dell’uguaglianza, del pluralismo, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi come tale quella prestata dalle persone in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO è una organizzazione di volontariato e opera come articolazione di ANPAS Nazionale, rete associativa nazionale del Terzo settore ai sensi della legislazione vigente.



ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO e le sue associate si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione.

Art.3 SEDE

La sede legale dell'ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO è in località CENTI COLELLA a L'AQUILA. Con delibera dell'organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo), che per brevità in seguito sarà indicato come Organo di Amministrazione, potrà essere variata la sede, purché la stessa sia in ABRUZZO.

Art.4 SIMBOLO

Il simbolo è la croce rossa, bianca e verde dell'ANPAS con la dicitura ANPAS ABRUZZO.

Il Comitato Regionale vigila sull'utilizzo del simbolo da parte delle Associate nell'ambito della disciplina stabilita dagli organi nazionali dell'ANPAS

Art. 5 FINALITA' ED ATTIVITA'

Sulla base dei principi e degli scopi dello statuto nazionale ANPAS, il Comitato Regionale ABRUZZO ODV, si propone di perseguire, senza scopo di lucro, neanche indiretto, e con divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi o capitale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in ambito regionale di una o più attività di interesse generale ai sensi della vigente legislazione, in particolare:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) servizi strumentali alle associate e ad enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
- c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario e sociale, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sanitari e assistenziali;



- e) promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi
- f) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività in tutti gli ambiti della protezione civile;
- g) promozione organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, socio sanitari e sociali".
- h) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità, di aiuto reciproco e la lotta ad ogni tipo di discriminazione, anche attraverso il sostegno a soggetti a rischio di esclusione sociale
- m) Attività internazionale e cooperazione allo sviluppo previo accordo con ANPAS nazionale secondo quanto previsto dall'art. 5 Statuto nazionale.
- n) Promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del settore del Servizio Civile Universale.
Come articolazione territoriale della rete associativa nazionale ANPAS, il Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO può prendere parte alle attività di:
 - o) cura di procedure di adozione internazionale
 - p) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto nazionale;
 - q) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza



tecnica, nei confronti delle associate.

Per il perseguimento delle proprie finalità, ANPAS Comitato Regionale ABRUZZO può svolgere attività di raccolta fondi e attività diverse da quelle sopra indicate nei limiti e con i criteri consentiti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (CTS) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Può inoltre costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati.

Art.6 ASSOCIATE

Possono essere associate al Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO le Organizzazioni di Volontariato che si ispirano ed operano in conformità di cui all'art. 1 dello Statuto nazionale di ANPAS, all'art. 2 del presente Statuto ed al Codice Etico di ANPAS.

Art.7 AFFILIATE

Sono affiliate ad ANPAS le organizzazioni con sede nel territorio di riferimento, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche le quali, non avendo i requisiti per aderire ad ANPAS, ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate presenti sul territorio regionale sono invitate, con solo diritto di parola (e senza diritto di voto), alle assemblee del Comitato Regionale.

Il Regolamento generale di ANPAS nazionale ed il Regolamento regionale, se redatto, disciplinano le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione.

Art. 8 PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO

Il Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che esso realizza.

I tesserati delle associate ANPAS possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.



Art.9

REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'associata del Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO deve:

- costituire movimento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- orientare il proprio impegno verso scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, e culturale e all'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- svolgere prevalentemente in favore di terzi una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello statuto nazionale ANPAS e all'articolo 5 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei volontari associati;
- fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione; impostare la propria organizzazione sull'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.
- stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, esplicitando diritti e doveri degli associati e i criteri di esclusione.
- utilizzare le proprie risorse prevalentemente a fini di solidarietà;
- adottare il Codice Etico di ANPAS nei modi e nei termini previsti dal Regolamento generale.

Art.10

DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla normativa vigente, ha diritto:

- di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli
- esaminare i libri sociali, presso la sede del Comitato, previa istanza scritta e motivata indirizzata all'Organo di Amministrazione il quale, nei successivi 30 giorni può limitarne l'accesso per motivate ragioni di riservatezza.



Art.11 DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate, oltre ai doveri previsti dalla normativa vigente, devono:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e le delibere del congresso nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- diffondere e promuovere gli scopi e le attività dell'ANPAS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- indicare ed utilizzare la simbologia di ANPAS in aggiunta alla propria;
- versare le quote associative e i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall'articolo 8 dello statuto nazionale e versarne ad ANPAS nazionale l'importo entro i termini stabiliti;
- adottare uno standard di rendicontazione delle attività sulla base di un modello predisposto da ANPAS;
- sottoporsi ai controlli svolti da ANPAS in qualità di rete associativa nazionale, e dal Comitato Regionale ANPAS, quale articolazione territoriale della rete, così come previsto dalla nuova normativa.

Art.12 ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA.

La qualità di associata a ANPAS si acquista di diritto in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Nazionale nei modi previsti dall'art. 12 dello Statuto nazionale.

La qualità di associata si perde:

- a) per recesso
- b) per morosità
- c) per esclusione
- d) per cessata attività o scioglimento
- Recesso. La dichiarazione di recesso deve essere inviata al presidente nazionale e per conoscenza al presidente del comitato regionale. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Nazionale.
- Morosità. Il Presidente Regionale comunica al Presidente Nazionale la morosità



dell'associata entro 60 giorni dalla data fissata per il pagamento, per gli adempimenti di competenza. La pronuncia di morosità emessa dal Consiglio Nazionale comporta di diritto la perdita della qualità di associata.

- Esclusione. Nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque qualora, per gravi motivi, la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza all'ANPAS, il Comitato Regionale, ove necessario, prescrive alla associazione un protocollo di comportamento dando termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente detto termine il Comitato Regionale trasmette gli atti alla Direzione Nazionale proponendo l'esclusione della associata. La delibera di esclusione emanata dal competente organo nazionale comporta la esclusione di diritto dell'associata anche dal Comitato Regionale
- Cessata attività o scioglimento. Accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un periodo superiore ad un anno, o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il presidente del Comitato Regionale propone al Consiglio Nazionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La delibera di perdita della qualità di associata emanata dal Consiglio nazionale comporta la cancellazione dell'associata.

Art.13 PATRIMONIO

Il Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO ha un proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili pervenuti all'ODV qualsiasi titolo;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.;

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è vietata la distribuzione degli utili in qualunque forma.



Art.14 **ENTRATE**

Le entrate del Comitato regionale ANPAS ABRUZZO ODV sono costituite da:

- a) quote annuali delle associazioni determinate annualmente dall'Assemblea del comitato;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- f) rimborsi spese derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle associazioni aderenti nei termini deliberati dall'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo Regionale) in accordo con le associazioni interessate;
- h) liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- i) attività di raccolta fondi;
- l) proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- k) proventi derivanti da attività diverse secondo la normativa vigente;

L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.15 **ORGANI DEL COMITATO**

Sono organi del Comitato Regionale ANPAS ABRUZZO

- a) L'Assemblea Regionale;
- b) L'Organo di Amministrazione Regionale (altrimenti detto Consiglio Direttivo Regionale) che per brevità nel proseguo sarà indicato come Organo di Amministrazione;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) La Direzione Regionale;
- e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che opera quale Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, ove la nomina di quest'ultimo sia obbligatoria per legge;
- f) Il Collegio Regionale dei Probiviri.

Tutte le cariche, a eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori (laddove previsti in base



ai requisiti di cui al CTS), sono gratuite. Ai membri dell'Organo di Amministrazione ed a quanti dallo stesso incaricato, per attività istituzionali, sono rimborsate le spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività istituzionale, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione all'inizio del suo mandato, così come riportato nell'ART. 17 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Art.16

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta da 2 (due) delegati per ogni associata. Le associate che abbiano un numero di soci superiore a 500 (cinquecento) hanno diritto ad un delegato in più ogni 500 (cinquecento) o frazione di 500 (cinquecento) soci, fino ad un massimo di 5.

Non possono nominare delegati le associate che siano state sospese ai sensi dell'art. 15 del Regolamento generale Anpas o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa di cui all'articolo 8 dello statuto per l'anno precedente. Le Associazioni ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

L'assemblea viene convocata dal Presidente Regionale nei casi previsti dallo statuto. Essa può venire convocata anche ogni qual volta l'Organo di Amministrazione Regionale lo ritenga opportuno e deve essere altresì convocata allorché ne venga fatta richiesta da almeno un quarto delle associazioni facenti parte del Comitato. La convocazione è effettuata dal Presidente regionale con Posta Elettronica Certificata (PEC) e con posta elettronica con avviso di ricevimento inviata alle Associate e pubblicazione sul sito web Anpas regionale almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Le associate possono farsi rappresentare in assemblea da un'altra associata. La stessa associata non può rappresentare in assemblea più di 1 associata.

Art.17

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (completo di nota integrativa e relazione sulla gestione) e preventivo si tiene entro la fine del mese di aprile di ogni anno. L'assemblea viene convocata altresì in occasione del Congresso Nazionale.

L'Assemblea Regionale:



- a) elegge e revoca l'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo); il Collegio Regionale dei revisori dei conti anche ai sensi dell'art. 31 del CTS o l'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, e il Collegio Regionale dei probiviri.
- b) approva il regolamento dei lavori assembleari, il Regolamento elettorale, il Regolamento regionale e quello degli altri organi del Comitato regionale
- c) in prossimità del Congresso Nazionale elegge un consigliere nazionale e delibera la lista dei candidati proposti per l'elezione del Consiglio Nazionale e degli altri organismi in sede di Congresso;
- d) sempre in prossimità del Congresso Nazionale nomina altresì, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, un delegato per i primi 2.500 soci, a cui si aggiunge un delegato ogni ulteriori 10.000 soci;
- e) approva i bilanci consuntivi e preventivi nonché il bilancio sociale del Comitato nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; il Bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Comitato Regionale di ANPAS ABRUZZO documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto, così come specificato all'ART. 13 del CTS (D. Lgs. 117/2017)
- f) determina le quote annuali delle associate tenendo conto di quanto dovrà essere versato al livello nazionale;
- g) indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'ANPAS;
- h) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- i) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualora siano presenti almeno un quinto dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.



Art.18 **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. L'Assemblea straordinaria
 - a) delibera in ordine alle modifiche dello Statuto;
 - b) delibera in ordine allo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione ed alla devoluzione del patrimonio.
 - c) delibera sullo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art.6 del CTS.
2. Per le deliberazioni di cui al comma 1 lett.a e c del presente articolo l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei delegati aventi diritto ed il voto favorevole dei due terzi dei delegati presenti.
3. Per le deliberazioni di cui al comma 1 lett. b del presente articolo delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti dei delegati aventi diritto al voto.

Art.19 **ORGANO DI AMMINISTRAZIONE REGIONALE** **(ALTRIMENTI DETTO)** **CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**

;...;

Il Consiglio Regionale è composto da 5 a 31 componenti. Tale numero varia in misura di un componente ogni 3 associate presenti sul territorio regionale.

Ciascun organismo provinciale e/o di zona è rappresentato in consiglio regionale da un consigliere (4 consiglieri in totale) nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 30 dello statuto nazionale. L'adeguamento e quindi la variazione del numero dei membri dell'Organo di Amministrazione regionale rispetto al numero delle proprie associate è deliberata dall'assemblea ordinaria tenutasi nell'anno della assemblea elettiva.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

Al fine di garantire nell'Organo di Amministrazione una rappresentanza territoriale uniforme,



l'esercizio di tale facoltà è subordinato alla costituzione degli organismi provinciali e/o di zona in tutto il territorio regionale dove siano presenti Associate

L'Assemblea regionale approva un proprio Regolamento elettorale che garantisce la rappresentanza degli organismi provinciali e/o di zona qualora costituiti.

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo) regionale dura in carica per 4 (quattro) anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale o anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

L'Organo di Amministrazione (altrimenti detto Consiglio Direttivo) regionale:

- a) elegge e revoca il Presidente;
- b) su proposta del Presidente, elegge e revoca il Vice-Presidente e gli altri membri della Direzione di cui determina i poteri;
- c) determina le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali;
- d) ha la gestione finanziaria del Comitato;
- e) propone all'assemblea straordinaria lo svolgimento dei tipi di attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art.6 del CTS;
- f) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
- g) propone l'ammissione delle associazioni che ne fanno richiesta, provvedendo alle relative indagini conoscitive;
- h) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate
- i) vigila sul permanere dei requisiti delle associate
- l) delibera, qualora sia necessario, un periodo di affiancamento delle associate per le opportune verifiche del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 9 dello statuto nazionale e dell'art. 9 dello statuto regionale e per adottare eventuali azioni migliorative secondo modalità stabilite dal Regolamento generale
- m) prescrive, qualora sia necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, trasmette gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione.
- n) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione ed il



bilancio preventivo;

o) promuove, d'intesa con le associate interessate, la costituzione di organismi provinciali e/o zonali, promuovendo, supervisionando e laddove fosse necessario, predisponendo un modello di regolamento delle stesse.

p) su richiesta della Direzione nazionale esprime parere sulle deliberazioni concernenti la disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, come previsto all'articolo 17, lettera g), dello Statuto nazionale

q) Propone all'Assemblea un regolamento regionale per la sua approvazione

Art.20

PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale ha la direzione del Comitato che esercita con la collaborazione della Direzione Regionale e svolge le seguenti funzioni:

a) è il legale rappresentante del Comitato;

b) può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria;

c) mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale;

d) prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale;

e) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

f) convoca e propone l'ordine del giorno dell'assemblea regionale, così come, convoca e propone l'ordine del giorno dell'Organo di Amministrazione, nei casi previsti dal presente statuto.

Il Presidente regionale dura in carica quattro anni.

Art.21

DIREZIONE REGIONALE

La Direzione Regionale è composta da tre a nove componenti fra cui il Presidente e il Vice-Presidente. Ad eccezione del Presidente e del Vicepresidente, possono essere eletti componenti esterni all'Organo di Amministrazione in misura non superiore ad un terzo della composizione totale della Direzione. Dura in carica per quattro anni salvo decadenza del Presidente Regionale, del Consiglio Regionale o revoca.

Collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua le delibere del Consiglio Regionale.



Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Art.22

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata.

Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Il Collegio regionale è composto ed opera quale organo di controllo ai sensi dell'articolo 30 CTS qualora la nomina di un organo di controllo sia obbligatoria per legge. In quest'ultimo caso, può essere sostituito, in tutte le sue funzioni, su scelta dell'Assemblea Regionale, da un organo di controllo monocratico.

Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, I comma del CTS, l'organo di controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti. Resta ferma, in alternativa, la facoltà dell'Assemblea di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione.

Art.23

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Regionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci delle associate, che durano in carica per quattro anni, e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Esso delibera:

- a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi del Comitato;
- b) sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori e disciplinari pronunciati dall'Organo di Amministrazione.

Art.24

DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatta salva l'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti o Organo di controllo.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

Art.25

SCIoglimento del Comitato

In caso di scioglimento del Comitato Regionale o Interregionale, previo parere di legge, il suo patrimonio è destinato ad ANPAS Nazionale secondo quanto previsto dall'art 36 dello statuto nazionale, così come specificato all'ART. 9 del CTS (D. Lgs. 117/2017).

Art.26

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto nazionale ed al Regolamento generale e Regionale, se redatto, dell'ANPAS ed alle leggi e norme vigenti.

Atto esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Codice del III Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Pagina 16



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il 11.11.2018 N. 943 Serie 3
Esatti € Esenti